



COMUNE DI CAPRILE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). - APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2015 - CONFERMA .

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PAGANINI Massimo - Presidente	Sì
2. ZANELLO Ilaria - Consigliere	Sì
3. PAGANINI Nando - Consigliere	Sì
4. ZANELLO VELATO Valeria - Consigliere	Sì
5. CURNIS Sebastian - Consigliere	No
6. SCOPEL Samuele - Consigliere	Sì
7. ANGELILLO Giulia - Consigliere	Sì
8. GALVAN Marco - Consigliere	No
9. MAZZIA PIOLOT Daniele - Consigliere	No
10. ZULLINO Fabio - Consigliere	No
11. AVOLEDO Daniele - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAROCCO Dr. PierLuigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAGANINI Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 05 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). - APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2015 - CONFERMA .

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015 ed il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, che ha differito ulteriormente al 30 luglio 2015 il suddetto termine;

VISTO che ad opera dell'articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO di disporre quanto segue in merito al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e all'Imposta municipale Propria (I.M.U.);

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), il novellato art. 1, comma 669, L. 147/2013, prevede che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art 1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, ed anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduando in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1 comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, la possibilità di superare tale limite fino allo 0,8 per mille, per finanziare relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L.201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1 comma 682 L. 147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'ammontare del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune che si intendono finanziare con la T.A.S.I., con indicazione dei relativi costi desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€. 10.300,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, manutenzione)	€. 14.912,18
Servizio Ufficio Tecnico	€. 1.600,00
Servizio Trasporto alunni	€. 6.500,00
Servizi Sociali	€. 6.800,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€. 40.112,18
GETTITO TASI (presunto)	€. 28.000,00
% copertura costi con gettito TASI	69,80%

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché

della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 16 del 13/08/2014 con la quale si determinavano le aliquote TASI anno 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 08/07/2015 con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili site sul territorio Comunale ai fini della determinazione dell'imposta IMU/ TASI per l'anno 2015:

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, che si compone dell' Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n.14 del 13/08/2014, così come modificato nella presente seduta del Consiglio al 4^a punto dell'ordine del giorno;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2015 delle medesime aliquote approvate nel 2014:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come sono definite dall'art. 13 comma 2 D.L 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

Imposta Municipale Propria (IMU)

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 15 del 13/08/2014 con la quale si determinavano le aliquote IMU anno 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 08/07/2015 con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili site sul territorio Comunale ai fini della determinazione dell'imposta IMU/ TASI per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, che si compone dell' Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n.14 del 13/08/2014, così come modificato nella presente seduta del Consiglio al 4^ punto dell'ordine del giorno;

RITENUTO di provvedere alla conferma per l'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, e sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, delle medesime aliquote approvate nel 2014, con efficacia dal 01/01/2015:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (con detrazione € 200,00)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota fabbricati produttivi Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

Per le motivazioni sopra esposte,

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di stabilire le seguenti aliquote in relazione al **Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI):**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come sono definite dall'art. 13 comma 2 D.L 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	2,5 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Regolamento Comunale sulla disciplina della IUC, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

4) DI DARE ATTO che per l'anno 2015 non sono previste detrazioni;

5) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti con la TASI è pari al 69,80%;

6) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015

7) Di stabilire le seguenti aliquote in relazione al **Imposta Municipale Propria (IMU):**

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (con detrazione € 200,00)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

Aliquota fabbricati produttivi Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
---------------------------------------	------------------------------------------------------

8) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.=;

9) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^a gennaio 2015;

10) Di dare atto che le aliquote tutte, di cui sopra, rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile.

11) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI e dell'IMU si rimanda al Regolamento approvato con C.C. N. 14/2014 così come modificato nell'odierna seduta;

12) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, affinché venga pubblicata sul sito internet;

13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
f.to PAGANINI Massimo

Sulla proposta di cui sopra:

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, in ordine alla regolarità tecnica - contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOZIO BRALINO Maria Enrica

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra citata;

VISTO che è correlata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000,

CON votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

Di approvare, come si approva la sopra riportata proposta di deliberazione intendendo la stessa qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : PAGANINI Massimo

Il Segretario Comunale
F.to : MAROCCO Dr. PierLuigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.136/15 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-ago-2015 al 27-ago-2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Caprile, li 12-ago-2015

Il Segretario Comunale
F.to MAROCCO Dr. PierLuigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 12-ago-2015

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-lug-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Caprile, li

Il Segretario Comunale
MAROCCO Dr. PierLuigi